

GUIDA AGLI OBBLIGHI ed ai BENEFICI FISCALI del LAVORATORE DOMESTICO e del SUO DATORE DI LAVORO

Edizione del 1 settembre 2009



Presentazione

In questa Guida abbiamo descritto, sulla base della normativa fiscale in vigore, quali sono gli obblighi fiscali dei lavoratori dipendenti senza sostituto d'imposta (come lo sono i lavoratori domestici) senza cioè un soggetto che per legge sostituisce il contribuente e trattiene le imposte dovute sulle retribuzioni versandole allo Stato e quali sono i possibili benefici fiscali di un datore di lavoro che assume lavoratori domestici.

Sommario

Gli obblighi fiscali del lavoratore domestico

L'Irpef, come si calcola l'imposta
Le detrazioni d'imposta, quali sono?
Le detrazioni per lavoro dipendente
Le detrazioni per famigliari a carico

I benefici fiscali per il datore di lavoro

I contributi previdenziali: deducibilità
Le spese per gli addetti all'assistenza: detraibilità
Stralci dal Codice Civile

a cura di Graziano De Munari, Caaf Cisl Veneto

GLI OBBLIGHI FISCALI DEL LAVORATORE DOMESTICO

Tutti i contribuenti, come i lavoratori domestici, che percepiscono somme da soggetti che non sono sostituti d'imposta devono determinare e versare le imposte dovute attraverso la dichiarazione dei redditi.

Ogni lavoratore domestico (colf, badante, ecc...) percepisce una retribuzione al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ma al lordo dell'IRPEF.

Nel periodo da maggio a luglio (normalmente) il lavoratore deve preoccuparsi di verificare se è obbligato o meno a presentare la dichiarazione dei redditi per versare le imposte dovute.

Per fare ciò, se non ha ricevuto una dichiarazione dal datore di lavoro con la sintesi delle retribuzioni percepite, deve sommarsì tutte le retribuzioni percepite nel corso del precedente anno e presentare la dichiarazione dei redditi (se dovuta).

A questo proposito ricordiamo che l'art. 32 del C.N.L. " **Retribuzione e prospetto paga** " prevede che " Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore " e che "Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno ".

Il lavoratore domestico non può presentare il modello 730 in quanto non ha il sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio ma deve presentare il modello UNICO.

Con la dichiarazione dei redditi potrà richiedere detrazioni d'imposta o deduzioni dal reddito.

L'imposta dovuta dovrà essere versata dal contribuente (lavoratore/lavoratrici) attraverso delega modello F24 presso un Ufficio postale o uno sportello bancario.

Per verificare se esistono obblighi fiscali (in pratica se il lavoratore/lavoratrice deve presentare la dichiarazione dei redditi e versare l'IRPEF) è necessario calcolare l'imposta in base agli scaglioni di redditi ed alle aliquote definite dalla normativa e verificare quali detrazioni d'imposta spettano.

Irpef: come si calcola l'imposta

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni di reddito indicate nella tabella riportata sotto.

Tabella per il calcolo dell'Irpef

REDDITO per SCAGLIONI		ALIQUOTA)	IMPOSTA DOVUTA sui REDDITI INTERMEDI compresi negli SCAGLIONI	
Oltre EURO	fino a EURO	%	Scaglione intero	parte eccedente lo scaglione intero
-----	15.000,00	23	-----	23% su intero importo
15.000,00	28.000,00	27	3.450,00	+ 27% parte eccedente 15.000,00
28.000,00	55.000,00	38	6.960,00	+ 38% parte eccedente 28.000,00
55.000,00	75.000,00	41	17.220,00	+ 41% parte eccedente 55.000,00
75.000,00	-----	43	25.420,00	+ 43% parte eccedente 75.000,00

Le detrazioni d'imposta, quali sono?

Le detrazioni d'imposta consistono in somme fisse, le quali possono essere detratte dall'IRPEF dovuta, se ricorrono le condizioni per farle valere.

Nel caso di lavoratori dipendenti vi sono detrazioni che spettano in funzione della situazione personale o familiare del contribuente o in relazione al tipo di reddito conseguito.

Vi sono anche le detrazioni "per oneri", detrazioni che spettano se il contribuente nella dichiarazione dei redditi presenta determinate spese come ad esempio: spese mediche, spese funebri, spese di assicurazione, scolastiche ecc.

Generalmente le detrazioni d'imposta non possono dar luogo ad un credito d'imposta; pertanto se le detrazioni d'imposta spettanti sono superiori all'IRPEF dovuta, la quota di detrazioni eccedenti l'IRPEF dovuta va perduta.

Fanno eccezione a questa regola generale le detrazioni spettanti a coloro che hanno più di tre figli a carico e le detrazioni spettanti a coloro che sono in affitto.

In questi casi l'eventuale importo eccedente l'imposta dovuta viene rimborsato in sede di dichiarazione dei redditi.

Le detrazioni per lavoro dipendente

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dell'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti la produzione del reddito secondo gli importi sotto riportati.

Le detrazioni che spettano ai lavoratori dipendenti, devono essere calcolate in base al reddito complessivo del contribuente, al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Tabella con le detrazioni per lavoro dipendente

Reddito complessivo in euro	Detrazione (va rapportata al periodo di lavoro nell'anno)												
Fino a 8.000 Euro	<p>Euro 1.840,00</p> <p>La detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per i lavoratori a tempo indeterminato non può mai essere inferiore a € 690,00 ▪ per i lavoratori a tempo determinato non può mai essere inferiore a € 1.380,00 												
Da 8.001 a 15.000 Euro	<p>Euro 1.338 + [502 x (15.000-reddito complessivo)/7.000]</p> <p><i>Esempio: reddito complessivo Euro 9.200,00</i></p> <p>a) $15.000 - 9.200 = 5.800$</p> <p>b) $5.800 / 7.000 = 0,8285$</p> <p>c) $502,00 \times 0,8285 = 415,907$</p> <p>d) $1.338,00 + 415,907 = 1.753,907$</p> <p><i>Detrazione arrotondata = Euro 1.754,00</i></p>												
Da 15.001 a 55.000 Euro	<p>Euro 1.338 x (55.000-reddito complessivo)/40.000</p> <p>All'importo calcolato in questo modo, per i lavoratori dipendenti che ricadono nelle seguenti fasce di reddito, occorre sommare una detrazione aggiuntiva fissa e non rapportata al periodo di lavoro:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Reddito complessivo</th> <th style="text-align: left;">Detrazione aggiuntiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 23.001 a 24.000 Euro</td> <td>10 Euro</td> </tr> <tr> <td>da 24.001 a 25.000 Euro</td> <td>20 Euro</td> </tr> <tr> <td>da 25.001 a 26.000 Euro</td> <td>30 Euro</td> </tr> <tr> <td>da 26.001 a 27.700 Euro</td> <td>40 Euro</td> </tr> <tr> <td>da 27.701 a 28.000 Euro</td> <td>25 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Reddito complessivo	Detrazione aggiuntiva	da 23.001 a 24.000 Euro	10 Euro	da 24.001 a 25.000 Euro	20 Euro	da 25.001 a 26.000 Euro	30 Euro	da 26.001 a 27.700 Euro	40 Euro	da 27.701 a 28.000 Euro	25 Euro
	Reddito complessivo	Detrazione aggiuntiva											
da 23.001 a 24.000 Euro	10 Euro												
da 24.001 a 25.000 Euro	20 Euro												
da 25.001 a 26.000 Euro	30 Euro												
da 26.001 a 27.700 Euro	40 Euro												
da 27.701 a 28.000 Euro	25 Euro												
Oltre 55.000 Euro	Non spetta nessuna detrazione per lavoro dipendente												

La detrazione per lavoro dipendente deve sempre essere rapportata ai giorni lavorativi.

Le detrazioni per familiari a carico

I familiari, per essere a carico, non devono aver percepito nell'anno 2009 un reddito superiore a **€ 2,840,51**

Le detrazioni che spettano per coloro che convivono con familiari il cui reddito annuale è inferiore a 2.840,51 Euro (coniuge, figli, ecc.) devono essere calcolate in base al reddito complessivo del contribuente, al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per quanto riguarda i figli a carico, se entrambi i genitori possiedono un reddito per il quale è dovuta un'imposta, la detrazione deve essere ripartita al **50%** tra loro.

La detrazione può essere concessa al **100%** ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:

- quando il dichiarante ha il coniuge a carico e questi è il genitore dei propri figli;

- quando l'altro genitore manca, ad esempio perché deceduto;
- quando la detrazione è riferita a figli affidati o adottati dal solo dichiarante;
- previo accordo fra i genitori; in questo caso, però, la detrazione deve essere concessa al contribuente che ha il reddito più elevato.

In particolare, è senz'altro conveniente applicare questa regola quando uno dei genitori ha un reddito tale per cui, con le sole detrazioni che gli competono per lavoro o per oneri detraibili, la sua imposta netta è pari a zero (quindi nei casi di *incapienza*). La formula per calcolare le nuove detrazioni per familiari a carico, è molto articolata.

Tabella con le detrazioni per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

Reddito complessivo del dichiarante, in euro	Detrazione												
Fino a 15.000	<p>Euro 800 - 110x(reddito/15.000)</p> <p><i>Esempio:</i> Reddito complessivo 12.000,00 $800,00 - 110,00 \times (12.000/15.000)$ $800,00 - 110,00 \times 0,8$ $800,00 - 88,00 = 712$</p>												
Da 15.001 a 40.000	<p>Euro 690,00</p> <p>A questo valore deve essere sommata una detrazione aggiuntiva:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reddito complessivo</th> <th>Detrazione aggiuntiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 29.001 a 29.200</td> <td>10 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 29.201 a 34.700</td> <td>20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 34.701 a 35.000</td> <td>30 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 35.001 a 35.100</td> <td>20 Euro</td> </tr> <tr> <td>Da 35.101 a 35.200</td> <td>10 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Reddito complessivo	Detrazione aggiuntiva	Da 29.001 a 29.200	10 Euro	Da 29.201 a 34.700	20 Euro	Da 34.701 a 35.000	30 Euro	Da 35.001 a 35.100	20 Euro	Da 35.101 a 35.200	10 Euro
Reddito complessivo	Detrazione aggiuntiva												
Da 29.001 a 29.200	10 Euro												
Da 29.201 a 34.700	20 Euro												
Da 34.701 a 35.000	30 Euro												
Da 35.001 a 35.100	20 Euro												
Da 35.101 a 35.200	10 Euro												
Da 40.001 a 80.000	Euro 690 x (80.000 - reddito/40.000)												
Oltre 80.000	Non spetta nessuna detrazione per coniuge a carico.												

Detrazione per figli a carico

La detrazione per ogni figlio a carico si modifica in base ai seguenti fattori:

- Numero dei figli a carico;
- Età dei figli a carico;
- Presenza di figli con Handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92.

Tabella detrazioni base per i figli a carico

Figlio di età inferiore a 3 anni	€ 900,00
Figlio di età inferiore a 3 anni affetto da handicap	€ 1.120,00
Figlio di età superiore a 3 anni	€ 800,00
Figlio di età superiore a 3 anni affetto da handicap	€ 1.020,00

Per contribuenti che hanno più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200,00 Euro per ciascun figlio a partire dal primo; se in famiglia ci fossero 4 figli a carico pertanto, i valori di riferimento per il calcolo della detrazione sarebbero i seguenti:

Tabella detrazioni per chi ha più di tre figli a carico

Figlio di età inferiore a 3 anni	€ 1.100,00
Figlio di età inferiore a 3 anni affetto da handicap	€ 1.320,00
Figlio di età superiore a 3 anni	€ 1.000,00
Figlio di età superiore a 3 anni affetto da handicap	€ 1.220,00

Per il calcolo della detrazione effettiva la regola da applicare è la seguente:

$$\text{Detrazione effettiva} = \text{Detrazione base} \times \frac{[80.000 + (15.000 \times \text{numero figli}) - \text{Reddito complessivo}]}{[80.000 + (15.000 \times \text{numero figli})]}$$

Da notare che per ogni figlio successivo al primo la soglia di annullamento cresce di 15mila euro. Quindi, con un figlio la detrazione si annulla a 95mila euro, con due figli a 110mila euro, 125mila euro con tre e così via a crescere.

Esempio : un genitore che ha due figli a carico di cui uno di età inferiore a tre anni.

Soglia di riferimento per due figli a carico	€ 110.000
Reddito complessivo	€ 25.000,00
<i>Detrazione per il primo figlio maggiore di tre anni</i>	
Detrazione base	€ 800,00
Formula di calcolo	$800 \times [(110.000 - 25.000) / 110.000]$
	€ 618,16
<i>Detrazione per il secondo figlio minore di tre anni</i>	
Detrazione base	€ 900,00
Formula di calcolo	$900 \times [(110.000 - 25.000) / 110.000]$
	€ 695,43

Il caso della separazione e del divorzio

Regole particolari devono essere applicate in caso di separazione legale e/o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio, annullamento, ecc.).

Anche in questi casi, la regola generale è che la detrazione per i figli a carico spetta sempre al 50% a entrambi i genitori. Una volta stabilita la regola generale però, non vi è dubbio che debbano essere previste le seguenti eccezioni:

1) Affidamento del figlio ad un solo genitore

Se questi non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione, la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore.

Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a versare all'altro genitore il 100% della detrazione usufruita.

2) Affidamento del figlio ad entrambi i genitori

Se uno dei due genitori non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione che gli spetta (il 50% del totale), la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore.

Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che usufruisce della detrazione è tenuto a versare al genitore che non può usufruire della detrazione, il 50% della detrazione.

Ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli

Per le **famiglie con almeno 4 figli** spetta una ulteriore detrazione di **1.200 euro**, oltre alle detrazioni sopra indicate, applicabili sempre nella misura del 50% tra i coniugi.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

La norma precisa inoltre che, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo.

L'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come *bonus* complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro. Tale detrazione spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli sussiste solo per una parte dell'anno.

Qualora l'ulteriore detrazione risulti superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Altri familiari a carico

Per gli altri familiari a carico, diversi dal coniuge e dai figli (nipote, padre, madre, genero, ecc.) sempre nel caso in cui i redditi in possesso di questi familiari siano inferiori a 2.840,51 Euro e a condizione che convivano con il dichiarante o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, spetta una detrazione così calcolata:

$$\text{€ } 750,00 \times (80.000 - \text{reddito complessivo}) / 80.000$$

La detrazione va ripartita fra tutti coloro che concorrono a sostenere l'onere del familiare a carico.

Documentazione necessaria per poter usufruire delle detrazioni per familiari a carico

Per poter usufruire delle detrazioni per familiari a carico è necessario che al familiare stesso (figlio, nipote, ecc.) sia stato attribuito un codice fiscale. Per i cittadini extra comunitari la documentazione comprovante l'esistenza di familiari a carico nel paese di origine del dichiarante, può essere formata da:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Attenzione: le addizionali IRPEF

Nel caso sul reddito sia dovuta un importo IRPEF a debito (in pratica le detrazioni d'imposta - di cui alle pagine da 3 a 7 - spettanti siano minori dell'imposta calcolata in base agli scaglioni e aliquote (di cui a pag. 3) il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi deve calcolare anche l'importo di addizionale regionale e comunale dovuta.

Ricordiamo che ogni Regione delibera l'aliquota o le aliquote di addizionale regionale da applicare e le eventuali agevolazioni e che ogni Comune delibera l'aliquota da applicare e le eventuali agevolazioni.

I BENEFICI FISCALI DEL DATORE DI LAVORO

Particolare attenzione deve essere posta nel definire quale persona sarà il datore di lavoro del lavoratore che sarà regolarizzato anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'attuale normativa.

Nella sintesi che viene riportata si è cercato di riassumere solo gli oneri deducibili e detraibili inerenti alla costituzione di un rapporto di lavoro con una colf, una badante, un addetto all'assistenza familiare.

- Tutti i datori di lavoro possono dedurre dal loro reddito i **contributi previdenziali ed assistenziali versati per i collaboratori domestici, ecc.**
Il beneficio fiscale varierà in base al reddito dal datore di lavoro (a pag. 9 è possibile consultare un prospetto che sintetizza qual è il recupero fiscale in base al reddito).
- In presenza di alcune condizioni, previste dalla normativa relativa agli oneri detraibili, il datore di lavoro che ha assunto una badante per assistere una persona non autosufficiente, potrà usufruire anche **della detrazione del 19% su parte delle spese assistenza personale**

Nelle pagine successive potete consultare la sintesi della interpretazione ministeriale e il testo della normativa di riferimento.

Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

Sono **deducibili** i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) fino al massimo di euro 1.549,37.

Normativa di riferimento

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 10

Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

(omissis)

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi....(omissis)

*2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. **Sono altresì deducibili, fino all'importo di euro 1.549,37, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.** Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.*

Esempio di recupero fiscale

L'intestatario del contratto di lavoro presentando la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) avrà la possibilità di poter dedurre dal proprio reddito complessivo l'importo dei contributi previdenziali pagati (solo quelli a suo carico) fino ad un importo massimo di € 1.549,37.

Se il contribuente deduce il massimo dell'importo agevolabile, a seconda dell'aliquota marginale riferita al reddito personale potrà avere questi rimborsi:

Prospetto di sintesi con riferimento alla Tabella sull'Irpef 2009

Reddito		Rimborso IRPEF
-----	15.000,00	€ 356,35
15.000,00	28.000,00	fino a € 418,32
28.000,00	55.000,00	fino a € 588,76
55.000,00	75.000,00	fino a € 635,24
75.000,00	-----	fino a € 666,22

Il contributo una tantum di € 500,00 per la domanda di emersione non è deducibile né detraibile.

Detrazioni per le spese per addetti all'assistenza personale

Sono detraibili nella misura del 19% le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (indicati nell'articolo 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

La detrazione non compete pertanto per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come ad esempio i bambini, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa ovvero a colui che è titolare del contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza.

In particolare:

- al soggetto non autosufficiente se ha sostenuto direttamente le spese di assistenza;
- al contribuente che sostiene tali spese per familiari non autosufficienti anche se non fiscalmente a carico.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, l'importo massimo di spesa agevolabile dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

La detrazione spetta a fronte di spese effettivamente sostenute fino a un importo di € 2.100,00

La detrazione massima è quindi pari a € 399,00.

Può usufruire dell'agevolazione solo il soggetto che ha un reddito complessivo che non supera euro 40.000,00.

Nel caso di spese di assistenza sostenute per più familiari, il limite di euro 2.100,00 deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.

La documentazione necessaria per usufruire della agevolazione è quella atta a dimostrare il sostenimento della spesa, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza. Tale documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del soggetto che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Normativa di riferimento

Art.15 comma 1 lett. i-septies - DPR 917/1986

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro"

Stralci dal Codice Civile

Libro primo - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

Capo VI - DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Sezione VI - DELL'IMPRESA FAMILIARE

Art.230 bis - Familiari

(...) Per familiari si considerano:

- il coniuge
- i parenti sino al 3° grado (1° Grado: genitori e figlio; 2° Grado: nonno e figlio di figli, cosiddetto abbiatico, fratelli o sorelle; 3° Grado: bisnonno e figli di abbiatici, zio e nipote);
- affini entro il 2° grado (1° Grado: suocero e genero o nuora, figliastro; 2° Grado: cognati, genitori dei suoceri).

Libro primo - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

Titolo XII - DEGLI ALIMENTI

Art. 433 - Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi, o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Ulteriori approfondimenti potranno essere richiesti presso le sedi del CAAF CISL

Venezia, Mestre 1 settembre 2009